SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1604)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENZA, MASCAGNI, CANETTI, DE SABBATA, NESPOLO e PUPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1985

Istituzione di un ordinamento autonomo per le attività di danza e misure di promozione e sostegno del settore

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di una specifica legge per la danza non può sorprendere. Essa risponde ad esigenze obiettive di sviluppo di un settore originale della cultura e dello spettacolo che, in Italia, è rimasto marginale ed asfittico, nonostante le grandi tradizioni del passato.

È noto, infatti, che i maestri italiani del balletto hanno occupato un posto di primo piano nella storia mondiale della danza nel corso degli ultimi secoli. Grandi artisti come G.B. Lulli, Viganò, Cecchetti hanno avuto un'influenza determinante nelle più prestigiose capitali della danza: Parigi, Vienna, Pietroburgo. Nell'800 le *ètoiles* formate da Carlo Blasis, l'insigne coreuta della Scala di Milano, riscuotevano eccezionali successi nei più importanti teatri d'Europa e d'America.

Ben poco, purtroppo, è rimasto di questo splendido passato. Le cause sono più di una, ma quella principale è individuabile nella tendenza, che è venuta prevalendo nel tempo, a relegare la danza in un ruolo unilaterale e subordinato al melodramma. Si è perfino teorizzato, da parte di determinati ambienti, che la danza non è un'arte autonoma, ma solo sussidiaria della musica.

Certo, i corpi di ballo degli enti lirico-sinfonici sono stati e sono centri di professionalità e di cultura coreutica. Tutto ciò non va sottovalutato, ma il rapporto pressocchè esclusivo della danza con un unico genere ed un solo tipo di tradizione e di cultura non poteva costituire una spinta sufficiente verso l'innovazione e la ricerca di nuovi modi e forme espressive.

Quando, infatti, un corpo di ballo di cento danzatori e danzatrici si esibisce per un limitato numero di serate nel corso dell'anno, senza disporre di spazi propri per la realizzazione di una programmazione diversificata, oltre allo spreco di energie creative e di risorse finanziarie, si finisce per bloccare lo sviluppo della danza.

Ecco perchè il nostro paese non è riuscito a stare al passo con l'evoluzione del settore nel mondo, dove il balletto non solo si è progressivamente diffuso ma si

è anche evoluto artisticamente e culturalmente. La concezione stessa della danza si è venuta trasformando, negli anni più recenti: si è passati, infatti, da un codice chiuso a un linguaggio sempre più aperto e ricco, a nuovi stili e tecniche che consentono di manifestare i moti dell'animo ed i sentimenti più complessi dell'individuo. Sono state scoperte e conquistate « nuove frontiere » nel campo delle potenzialità e capacità di espressione del corpo umano.

Oggi primeggiano in quest'opera di rinnovamento gli Stati Uniti, con diversi complessi come il New York City Ballet, la Martha Graham Dance Company; il Belgio con il Ballet du XXe siècle di Bèjart, la Francia con il Ballet National de Marseilles di Roland Petit; la Gran Bretagna con il Ballet Rambert; la Svezia con il Cullberg Balletten; la Germania federale con il Wuppertaler Tanztheater di Pina Bausch e con lo Stuttgarter Ballet.

In Italia l'unica struttura pubblica che attualmente è impegnata nella stessa direzione è la compagnia dell'Aterballetto diretta da Amedeo Amodio. Anche La Fenice di Venezia — per un breve periodo di tempo — ha portato avanti un'esperienza di formazione e ricerca affidata a Carolyn Carlson. Ancora troppo poco, in relazione alle nostre tradizioni e alla domanda crescente del paese.

Basti pensare al grande successo che le compagnie di danza straniere riscuotono in Italia, nelle città grandi e medie, come pure ai festival di Spoleto e di Nervi, alle rassegne di Taormina e Pietrasanta.

È anzitutto il pubblico a riconoscere alla danza un posto autonomo ed originale fra le attività di spettacolo, mentre aumenta il numero di coloro che la danza la professano, la amano e la praticano. Si tratta di uno dei nuovi fenomeni di massa di questi ultimi venti-trent'anni.

A questo punto, s'impone l'intervento del legislatore che non può continuare a considerare la danza come appendice della musica e, quindi, inquadrabile nelle leggi di ordinamento della vita musicale. Occorre affermare una linea di sviluppo autonomo del settore della danza, impegnando lo Stato, in tutte le sue articolazioni istituzionali e autonomistiche, nell'opera di promozione e di programmazione dell'arte e della cultura coreutiche.

A tal fine, il presente disegno di legge dei senatori del PCI attribuisce agli organismi centrali dello Stato il compito di promuovere e di sostenere le istituzioni e le manifestazioni coreutiche di particolare rilevanza nazionale; alle Regioni, e quindi agli enti locali, quello di favorire e di sostenere nel rispettivo territorio, quanto nel campo della danza si è affermato e tende ad emergere, operando anzitutto per l'insediamento e il radicamento di complessi di danza in teatri pubblici o privati.

La sottolineatura circa il ruolo determinante dell'intervento pubblico si giustifica con l'esigenza di operare una svolta, che non può avvenire spontaneamente, facendo affidamento alle logiche di mercato.

Occorre, da un lato, creare le condizioni perchè in Italia si formino e vivano compagnie di balletto di alto livello artistico, ricorrendo anche all'opera di maestri di ballo e coreografi stranieri (in passato furono i paesi stranieri a chiamare i maestri italiani per dirigere i loro corpi di ballo). Dall'altro lato, è indispensabile dare il più ampio spazio al lavoro di ricerca e di sperimentazione, se si vuole conseguire, nel tempo, fisionomia e carattere di originalità per il balletto italiano. E poichè — come è noto — alle attività di ricerca e di sperimentazione non si può chiedere un utile immediato, specie sul piano economico, occorre far leva sulle istituzioni pubbliche (allo stato attuale delle cose l'Aterballetto e i corpi di ballo degli enti lirico-sinfonici), a cui va garantito un sostegno dello Stato, adeguato e specificamente « mirato ». Altrettanto dicasi per la formazione e valorizzazione di giovani danzatori, ballerine e coreografi, i cui costi sono difficilmente sostenibili dalle strutture private, che devono competere sul mercato.

Ciò non vuol dire che l'impresa privata non sia in grado, in nessun caso, di fare ricerca e sperimentazione. Nella storia della danza spiccano i nomi di alcuni grandi

impresari, che sono stati artefici della ricerca e dell'innovazione e che hanno realizzato esperienze d'avanguardia.

Basti citare, per tutti, il russo Diaghilev, che ha operato soprattutto in Francia, ammirato e amato da grandi artisti, da Balanchine a Nijinskij, da Stravinskij a Prokoviev, da Picasso a De Chirico e Cocteau.

È dunque da augurarsi che anche in Italia la ricerca e la sperimentazione nel campo della danza trovino validi cultori anche fra gli imprenditori privati.

Ma intanto, realisticamente, bisogna puntare, in primo luogo, su una rinnovata attività dei corpi di ballo degli enti lirici; attività che essi possono esplicare solo disponendo di un palcoscenico proprio per un'autonoma programmazione, con un proprio direttore o responsabile che necessariamente dovrà far parte della direzione artistica dell'ente.

Su un altro versante, va rimarcato che possibilità nuove di conoscenze e diffusione della danza, quale spettacolo di massa, sono offerte dalla televisione e dai nuovi mezzi della comunicazione di massa. Non si tratta soltanto della ripresa e della riproduzione degli spettacoli, ma anche e soprattutto dell'integrazione produttiva in opere dello « specifico televisivo », che valorizzino al massimo le potenzialità espressive della danza nella magia degli spazi illusori creati dai sistemi più avanzati e sofisticati (il chroma Ke, la *computer graphic*, l'olografia, eccetera).

Alcune di queste moderne esecuzioni, di straordinario interesse, sono state presentate ai recenti « Premi Italia » della RAI. Ecco altri spazi di ricerca e di applicazione di nuove tecnologie, che vengono offerti dal piccolo schermo e dall'industria dell'audiovisivo.

Il problema dell'insegnamento della danza, classica e moderna, rimane comunque fondamentale. Nella proposta dei senatori del PCI l'attenzione è rivolta al sostegno, da parte delle Regioni, alle scuole di danza istituite da enti locali, singoli o associati, o da altre istituzioni pubbliche. Non si affronta, invece, la questione più generale della scuola di Stato come l'Accademia nazionale della danza (la sola finora esistente nel paese e dotata di una unica sede in Roma), perchè i nodi vanno sciolti in sede di riforma sia della scuola secondaria superiore (approvata dal Senato e all'esame della Camera), e sia degli ordinamenti didattici universitari e relativi titoli di studio. Si sa che negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica, come pure in molti altri paesi, le scuole di danza sono istituzioni universitarie o parificate all'Università, e sono tante. Anche qui occorre colmare un divario.

I problemi della danza, come si vede, rimandano ad altri problemi della vita e dell'organizzazione culturale, formativa e artistica.

Per questo, il presente progetto di legge non vuole avere carattere onnicomprensivo. Intende, piuttosto, aprire strade nuove all'attività della danza, partendo dal riconoscimento pieno dell'autonomia e della originalità di questo settore, nel panorama complessivo dello spettacolo italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità generali*)

La Repubblica considera la danza un'attività che arricchisce le possibilità e i mezzi di espressione, di comunicazione e di formazione della personalità dei cittadini. Pertanto lo Stato promuove e sostiene le attività di ricerca, formazione, produzione e distribuzione della danza in tutto il territorio nazionale garantendo la più ampia libertà e autonomia di espressione artistica.

Al perseguimento delle suddette finalità concorrono autonomamente le Regioni, cui spettano i compiti promozionali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le Regioni dovranno adeguare, entro un anno, la loro legislazione regionale in materia alle norme della presente legge. Restano salve le attribuzioni proprie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

(*Compiti dello Stato; organismi di particolare rilevanza nazionale*)

Lo Stato concorre direttamente al sostegno degli organismi e delle iniziative coreutiche aventi particolare rilevanza nazionale:

a) organismi promossi o costituiti per iniziativa di enti locali, istituzioni pubbliche o privati che, disponendo di una struttura artistica stabile e di una sala teatrale, svolgono attività permanenti di ricerca e di sperimentazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo e di audiovisivi di particolare valore culturale;

b) compagnie di danza stabili e semistabili, promosse o costituite per iniziativa pubblica o privata che, disponendo di una struttura artistica consistente e di una sa-

la teatrale, operano nel circuito teatrale nazionale e internazionale;

c) compagnie private di danza che, pur non disponendo di una sala teatrale ma avendo una struttura artistica consistente, operano in campo nazionale per almeno quattro mesi l'anno;

d) festival e rassegne di importanza nazionale ed internazionale.

Art. 3.

(*Funzioni delle Regioni*)

Nella materia disciplinata dalla presente legge, le Regioni, in concorso con gli enti locali, promuovono e sostengono:

a) gli organismi di ricerca, sperimentazione e produzione pubblici o privati, che operano prevalentemente nell'ambito regionale;

b) gli organismi regionali di distribuzione degli spettacoli di danza, anche favorendo l'estensione a tale scopo delle funzioni degli organismi già esistenti per la distribuzione degli spettacoli teatrali;

c) l'esercizio teatrale pubblico o privato, che si distingua per la continuità e il livello culturale della programmazione di spettacoli di danza;

d) le scuole di danza istituite da enti locali, singoli o associati, e da altre istituzioni pubbliche;

e) la diffusione della conoscenza della danza, come pure la sua utilizzazione quale mezzo di espressione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado;

f) le attività di ricerca, di documentazione, di archivio e di tutela del patrimonio coreutico svolte dalle università e da altre istituzioni formative e culturali;

g) l'insediamento, anche mediante convenzioni, di compagnie di danza in spazi teatrali pubblici o privati.

Le Regioni, altresì, con propri atti normativi, assicurano la vigilanza igienico-sanitaria sulle attività delle scuole di danza operanti nel rispettivo territorio.

Art. 4.

(*Corpi di ballo degli enti lirici*)

Le istituzioni musicali pubbliche dotate di corpo di ballo assicurano:

a) un'autonoma attività produttiva del balletto con un responsabile del settore, che partecipa di diritto alla direzione artistica dell'istituzione stessa;

b) la disponibilità per il corpo di ballo di una sala teatrale per la programmazione degli spettacoli prodotti in proprio, come pure di quelli prodotti da altri complessi di danza.

Art. 5.

(*Estensione alla danza delle funzioni dell'ETI*)

Le funzioni dell'Ente teatrale italiano per la diffusione delle attività di prosa sono estese alla danza.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano è ampliato con l'inclusione di due esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 2 novembre 1983, e di due rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative.

Il comitato esecutivo è ampliato con l'inclusione di un esperto o di un rappresentante tra quelli sopra designati.

Art. 6.

(*Comitato di settore per la danza*)

Il Consiglio nazionale dello spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, per le sue funzioni inerenti alle attività di danza, si avvale del parere obbligatorio del Comitato di settore per la danza.

Il Comitato di settore per la danza è presieduto dal Ministro del turismo e dello

spettacolo, o da un suo delegato, ed è composto da:

a) gli esperti di danza membri del Consiglio nazionale dello spettacolo;

b) due esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

c) due esperti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) due esperti designati dall'Unione delle provincie d'Italia (UPI);

e) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;

f) due rappresentanti delle associazioni professionali di categoria più rappresentative;

g) un rappresentante della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

Art. 7.

(*Norma finanziaria*)

Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge il Fondo unico per lo spettacolo istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrato nella misura del 10 per cento per il biennio 1986-87.

Art. 8.

(*Norme di attuazione*)

Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.